

USO DI TECNICHE DI MEDIAZIONE NELLA CONSULENZA TECNICA DI PARTE

Alessandra Zampiron

Questa comunicazione ha l'obiettivo di mostrarvi un modo per interconnettere, nel lavoro di Consulente Tecnico di Parte, la funzione di aiuto al genitore che sta vivendo la crisi della separazione coniugale, e con lui all'intera famiglia, all'utilizzo di tecniche di mediazione, proprio in quelle situazioni che vengono definite "non mediabili" e accedono dunque alla Giustizia e al professionista nel campo della separazione e divorzio attraverso la richiesta di una Consulenza Tecnica.

L'idea guida è quella di riuscire a realizzare, nel concreto e a partire da un contesto di aspra discordia, quella *protezione della co-genitorialità* che viene considerata elemento critico ed indispensabile per salvaguardare il benessere emotivo dei minori.

INTRODUZIONE

La mediazione familiare, nell'ambito della separazione e del divorzio, si configura come "un percorso di aiuto alla famiglia prima, durante e dopo la separazione o il divorzio, che ha come obiettivo quello di offrire agli ex coniugi un contesto strutturato e protetto, in autonomia dall'ambiente giudiziario, dove poter raggiungere accordi concreti e duraturi su alcune decisioni, come l'affidamento e l'educazione dei minori, i periodi di visita del genitore non affidatario, la gestione del tempo libero, la divisione dei beni" (Regolamento A.I.M.S., art. 1).

La mediazione familiare sistemica "tenendo conto dell'intero sistema familiare, propone una lettura complessa della dinamica relazionale che ruota intorno al conflitto e adotta un approccio interdisciplinare, sollecitando il dialogo e la sinergia operativa tra figure professionali di ambito diverso, psicologico, giuridico e sociale" (Regolamento A.I.M.S., art. 1-1).

Come ben si coglie dalle succitate linee di indirizzo, la mediazione è un intervento che necessita di alcune precise condizioni di cornice per essere definita tale, prime fra tutte la volontarietà della scelta degli utenti e l'autonomia dall'ambiente giudiziario.

Per questi motivi parlerò di "uso di tecniche di mediazione" e di "funzione mediativa" anziché di "mediazione" in senso stretto, consapevole del fatto che "parlare di mediazione rimanda, sia nel linguaggio comune che nel gergo degli operatori, ad una competenza propria dell'operatore e all'utilizzo di un corpus di tecniche connesse al lavoro in mediazione familiare" (Mattucci e Pappalardo, 2001).

Non parlerò dunque dell'utilizzo della mediazione in senso stretto, ma ne utilizzerò i contenuti, quali strumenti di controllo del processo, modalità di gestione del conflitto e tecniche di negoziazione. Ciò che mi guida nell'approccio con il cliente è ben descritto da Busso (1998): "la mediazione si pone nel campo della crescita, anche se può essere praticata da professionisti della terapia. Le coordinate della crescita saranno quindi la programmazione degli obiettivi, la ricerca dell'incremento delle opzioni a disposizione, la scoperta di risorse personali nascoste, la ristrutturazione di risorse personali coscienti, l'apprendimento di nuove abilità" (pag. 20). Come dire che l'obiettivo ultimo è quello di aiutare gli attori della discordia ad utilizzare costruttivamente gli *effetti familiari* della separazione, senza cioè rimanere imprigionati negli aspetti più deleteri e distruttivi della stessa.

L'intervento sistemico-relazionale in ambito peritale

La mediazione familiare è un tipo di intervento che ha sviluppato tecniche e metodologie particolareggiate, che hanno l'intento di promuovere le negoziazioni all'interno di una coppia in via di separazione. Condizione basilare è che i due genitori "riconoscano il bisogno reciproco di coordinare azioni e idee anziché di contrapporle, per raggiungere un accordo e concordare un progetto che risulti accettabile e percorribile per le persone implicate" (Cigoli, Galimberti e

Mombelli, 1988, 9). In mediazione il potere decisionale resta dunque alla coppia e il compito del mediatore è non solo quello di facilitare l'accordo, attraverso la definizione dei problemi e l'analisi delle diverse soluzioni possibili, ma anche quello di avviare la famiglia verso una nuova riorganizzazione, sottolineando che con la separazione i legami familiari non finiscono, ma necessitano di una ristrutturazione: ciò che continuerà a legare i due ex coniugi, anche dopo la separazione, è la genitorialità e l'esercizio congiunto delle funzioni genitoriali è l'auspicabile risultato di qualsiasi intervento nel campo della separazione e del divorzio.

La mediazione non risulta però proponibile a tutte le coppie che si ritrovano ad avere contrasti relativamente all'affidamento dei figli: esistono infatti coppie definite "non mediabili", per le quali non vi è indicazione alla mediazione.

Sono coppie generalmente caratterizzate da un alto conflitto interno e da una scarsissima cooperazione e fiducia reciproca, per le quali proprio il mantenimento della lite e della discordia rappresenta spesso un incistato vincolo reciproco, che impedisce ad entrambi la separazione emotiva. Oppure si tratta di genitori che mirano ad escludere l'altro e l'altra stirpe dalla vita dei figli; oppure ancora sono coppie in cui il conflitto ha determinato il disinteresse pressoché totale di uno dei due genitori nei confronti dei minori.

In tutti questi casi la coppia non trova in sé le risorse per riuscire a traghettare la genitorialità al di là della rottura coniugale e la forte discordia, che mina pesantemente la condivisione della genitorialità, finisce per rappresentare un forte, fortissimo rischio di danno anche e soprattutto per i minori, che non possono godere di un ambiente familiare che sia in grado di supportare e sostenere la loro crescita psicologica in modo congruo ed adeguato.

Come ricordano Cigoli e Pappalardo (1997), "di fronte al divorzio le relazioni familiari vivono un vero e proprio *travaglio* da cui sia i genitori, sia i figli, possono uscire con il sentimento di un dolore trattato, di un lavoro compiuto e con il rilancio della speranza nella relazione, oppure con il sentimento di un dolore cieco, di un'ingiustizia profonda subita e di una disperazione sostanziale nella relazione" (pag. 6). È oramai noto che il "buon" esito di un divorzio dipende dalle modalità con cui gli ex coniugi e le famiglie d'origine trattano la storia coniugale e la sua fine e dalla modalità con cui, mentalmente, ciascun figlio tratta la rottura matrimoniale dei genitori.

Delle coppie che si separano, una parte riesce a risolvere con le proprie risorse le problematiche legate al "lutto del divorzio" (Emery, 1994), un'altra parte riesce ad accedere ad interventi di mediazione e il restante numero, quelle a più alta conflittualità, arriva alla Giustizia, delegando al Giudice, e per mano sua agli esperti, la necessaria ristrutturazione delle relazioni familiari post-separazione.

Questo è naturalmente il campo di applicazione del Consulente Tecnico, in quanto sono proprio quelle situazioni che abbiamo definito "non mediabili" che giungono alla Giustizia con una richiesta di Consulenza Tecnica, *estroflottando sul sociale*, nello specifico sugli organi giuridici, un problema relativo allo *scambio generazionale*, che non sono in grado di affrontare con le proprie energie. Attraverso un processo di *transfert* sulla Giustizia la famiglia inconsapevolmente demanda dunque ad un terzo, il Giudice, la risoluzione di un conflitto che altrimenti non troverebbe possibilità di superamento (Cigoli e Pappalardo, 1997).

La Consulenza Tecnica ad orientamento sistemico-relazionale ha lo scopo di "utilizzare in senso clinico il contesto consulenziale supportando il lavoro delicato e difficile del Giudice, così come di sostenere, anche nelle situazioni di grave discordia tra ex coniugi o di abbandono del campo da parte di uno di loro, l'esercizio delle funzioni genitoriali, perché lì, come ben evidenzia l'etimo, si gioca il *dilemma generatività-degeneratività*" (Cigoli e Pappalardo, 1997, 8).

Attraverso l'incontro con gli ex coniugi, i loro figli e le loro famiglie d'origine, il Consulente Tecnico che lavora secondo un ottica sistemico-relazionale ricerca i temi narrativi e i nuclei affettivi, ricostruisce la storia familiare e analizza la presenza di risorse e aree di rischio, in modo da ricreare il senso complessivo e plausibile della vicenda familiare e da valutare il rapporto tra risorse e pericoli generazionali.

In sintesi, la Consulenza Tecnica ad orientamento sistemico-relazionale "sposta l'attenzione dalla diagnosi di personalità e dalla ricerca di disturbi psicopatologici nei genitori e nei figli, alla considerazione di ciò che accade, nel qui ed ora, nella relazione tra le persone che compongono la famiglia, senza però negare che ci si trova in un contesto di lite e di conflitto" (Mattucci e Pappalardo, 2001).

L'intervento del Consulente Tecnico di Parte secondo l'ottica sistemico-relazionale

I criteri guida della Consulenza Tecnica esposti nel precedente capitolo sono sostanzialmente gli stessi sia che si tratti di una Consulenza d'Ufficio, sia che si tratti di una Consulenza di Parte.

Vorrei però sottolineare una differenza: la Consulenza Tecnica d'Ufficio "lega il consulente sia al Giudice, sia alla storia familiare, mentre la Consulenza di Parte lega il consulente alla storia familiare e, in specifico, allo scambio generazionale" (Cigoli e Pappalardo, 1997). Il Consulente di parte si trova infatti a dover far fronte ad un doppio ordine di problematiche: innanzitutto, quelle relative al rapporto con il suo assistito, che attengono alla necessità di dare un senso e uno spazio ai nodi affettivi e ai dolori individuali, di fargli comprendere le motivazioni e i dolori dell'altro, di fornirgli una chiave di lettura delle dinamiche familiari nel loro complesso e di fargli "accettare" la positività insita nell'uscire da un'insana ottica di contrapposizione all'ex coniuge per raggiungere una più auspicabile collaborazione con l'altro genitore dei propri figli. In secondo luogo, quelle relative al rapporto con le altre figure professionali, nella fattispecie il legale, il Consulente d'Ufficio e il Consulente di controparte.

Purtroppo, alcuni legali inseguono la lite e la discordia e lavorano secondo un'ottica di vinti e vincitori, all'interno della quale viene spesso persa di vista la salvaguardia della condivisione della genitorialità per puntare invece al maggior vantaggio possibile per il proprio cliente, contro l'altra parte.

Purtroppo, alcuni Consulenti d'Ufficio organizzano la Consulenza secondo una chiave di lettura meramente diagnostica, focalizzando l'attenzione sulle modalità attuali di espressione del conflitto e tendendo ad individuare interventi finalizzati unicamente a "sollevare" il minore del peso psicologico della separazione coniugale, partendo generalmente da un inquadramento diagnostico dei genitori e commettendo spesso l'errore di "patologizzare" in tutti i casi il dolore comunque relativo alla separazione (de Bernart, 1998).

Purtroppo, alcuni Consulenti di parte sono come il "braccio armato" del legale e aderiscono e si invischiano negli "interessi della parte", portando nella consulenza quella volontà di sconfiggere l'altro che danneggia il lavoro congiunto e risulta tutt'altro che protettiva della funzione genitoriale e del legame generazionale, impedendo di fatto che emergano e vengano valorizzate le risorse possibili presenti in famiglia.

Come non sostenere la necessità, per il Consulente di parte, di utilizzare la propria funzione mediativa e le tecniche di mediazione per far fronte ai molteplici "fuochi" a cui è sottoposto? Egli, d'altra parte, non può nemmeno godere della stessa "autorità" del Consulente d'Ufficio, come emanazione diretta del potere del Giudice!

Se è vero, come sostengono Cigoli e Pappalardo (1997), che "la Consulenza Tecnica d'Ufficio si situa in uno *spazio ambiguo* sospesa com'è tra un contesto di giudizio-valutazione e un contesto di aiuto rivolto sia al Giudice, sia alla famiglia affinché quest'ultima possa affrontare l'ostacolo di procedere al di là della fine della coniugalità o della convivenza sapendo di porre in salvo nello scambio tra le generazioni l'esercizio delle funzioni genitoriali" (pag. 17), in quale spazio ameno dovrebbe trovarsi il Consulente di parte?

Egli ha, come già posto in rilievo, quattro interlocutori.

Primo fra tutti il legale. È quasi d'obbligo fare un colloquio significativo con l'Avvocato a cui si fa riferimento prima che con il proprio assistito, allo scopo di ben definire, insieme a lui, l'ambito di lavoro, che è quello di *tutelare il minore attraverso una tutela della genitorialità*. Spesso la capacità di mediare è messa alla prova sin da questi primi contatti: si deve infatti mediare tra le richieste del legale, a volte poste in un'ottica di "contrapposizione all'avversario", e gli obiettivi propri della nostra funzione, che dovrebbero essere vicini alla cooperazione e al compromesso.

Secondo interlocutore è, naturalmente, il Consulente d'Ufficio. Anche con questi è necessario stabilire una collaborazione e mediare sugli obiettivi e sui risultati della Consulenza Tecnica. A volte è possibile, nonché auspicabile, incontrare un Consulente d'Ufficio che ha la nostra stessa formazione o che, comunque, presta un'attenzione particolare alle dinamiche familiari e ciò, indubbiamente, rende il lavoro più facile, in quanto si condivide lo stesso progetto. Altre volte però si incontrano Consulenti d'Ufficio che hanno come obiettivo l'inquadramento diagnostico dei genitori e dei minori e che si soffermano maggiormente sulle modalità attraverso cui il conflitto si è ultimamente manifestato e continua a manifestarsi, tralasciando di ricostruire la

storia della coppia e la storia familiare delle persone in conflitto. In questi casi il compito del Consulente di parte è assai più arduo, perché deve trovare il modo di introdurre nei lavori peritali quelle tematiche familiari abitualmente trascurate, in una forma che sia il più possibile rispettosa della professionalità altrui.

Compito del Consulente di parte è, infatti, far sì che il conflitto tra le parti si riduca di intensità e per fare questo deve alle volte mediare anche con se stesso e con le proprie posizioni per evitare amplificazioni del conflitto stesso, addirittura all'interno dello staff di periti.

Altro compito del Consulente di parte è quello di funzionare da tramite tra Consulente d'Ufficio e cliente, comunicando a questi le decisioni del primo e presentando al primo le istanze del secondo. Chiaro è che, nel caso in cui tali decisioni siano condivise, il lavoro sarà di sostegno a quanto espresso dal CTU, qualora invece le conclusioni a cui quest'ultimo è giunto non siano totalmente condivisibili, si dovrà integrare ed ampliare quanto disposto dal Consulente d'Ufficio, arricchendolo di una lettura sistemico-relazionale che tenga conto anche della storia dell'individuo.

Un buon Consulente di parte dovrebbe riuscire a mediare tra le varie posizioni che contraddistinguono gli attori del conflitto e i professionisti che di questo si stanno occupando, facendo in modo che si crei un clima di fiducia sia nei propri confronti sia, se possibile, anche nei confronti dell'intero sistema peritale, cosa che permetterebbe al Consulente d'Ufficio di spostare la sua attenzione prevalentemente sulla funzione di sostegno piuttosto che su quella di controllo.

Il problema che si pone è: come riuscire ad agevolare un cambiamento in un contesto non terapeutico, nel quale la funzione istituzionale è quella del controllo? In contesti come quello della Consulenza Tecnica vi è la necessità che si compenetrino funzione di controllo e funzione di sostegno (Mazzei, 1995) ed "è chiaro che se non subentra una fiducia crescente e la riappropriazione della responsabilità da parte dei genitori, le eventuali soluzioni saranno fittizie (...) Se, viceversa, l'intervento comincerà a dare risposte concrete e soluzioni plausibili, l'aspetto del controllo andrà gradualmente a collocarsi sullo sfondo e prevarrà nettamente la funzione di sostegno" (Mattucci e Pappalardo, 2001). L'importanza di questo passaggio viene ribadita da Busso (1998) a proposito della Mediazione, ma a mio parere è estendibile anche a vantaggio della Consulenza Tecnica: "nel contesto terapeutico la responsabilità del successo è principalmente dell'esperto, nel contesto di crescita e di apprendimento le responsabilità sono distinte: all'esperto compete l'onere delle proposte, al cliente l'onere delle obiezioni e della realizzazione del progetto" (pag. 20).

Terzo interlocutore per il Consulente di parte è, naturalmente, il suo assistito. Nel colloquio preliminare con lui il Consulente contratta gli obiettivi del lavoro e ribadisce la finalità di *protezione dell'esercizio genitoriale* che gli compete, tanto quanto dovrebbe già essere avvenuto con il legale. Generalmente, il cliente arriva portando un'ottica antagonista, richiedendo all'esperto, più o meno apertamente, un aiuto per riuscire a dare scacco matto all'ex coniuge, ottenendo il più possibile dalla separazione, in termini non solo economici (aspetto generalmente non preso in considerazione dai Consulenti Tecnici d'Ufficio) ma anche di rapporto con i figli.

Compito del Consulente di parte è proprio quello di spostare l'attenzione del cliente dalla rivendicazione dei propri interessi e diritti, in qualità di ex coniuge arrabbiato, alla salute dei minori, in qualità di genitore preoccupato. Colui che si presenterà di fronte al Consulente d'Ufficio nel corso dei lavori peritali non dovrà infatti essere il marito (o la moglie) ancora in lotta e in contrapposizione all'altro, ma dovrà essere il padre (o la madre) preoccupato degli effetti negativi che il clima di discordia che caratterizza la separazione sta avendo sui suoi figli.

Ricordo, a questo proposito, quanto già evidenziato in precedenza: accedono alla via giudiziaria quelle coppie che non sono riuscite a trovare al loro interno lo spazio e le risorse necessari a dare risoluzione ad un conflitto di considerevole intensità e che, per tale motivo, non raggiungono i criteri per essere definite "mediabili". Dire questo non significa assolutamente sostenere che si tratta di coppie disinteressate al benessere dei minori: la delega alla Giustizia è altresì inconsapevolmente motivata proprio dalla percezione di non sentirsi (e/o non sentire l'altro) un genitore adeguato ad aiutare i propri figli nel crescere, superando il momento di crisi. Come dire che la preoccupazione nei loro confronti ha raggiunto livelli e caratteristiche tali da non poter trovare risposta e conforto, se non ad alti ed "autorevoli" livelli (il Giudice, i professionisti).

Ciò significa che il Consulente di parte, ancor più del Consulente d'Ufficio, si troverà nella difficile posizione di chi deve raccogliere sia un'inconsapevole richiesta di aiuto a livello di una genitorialità sbigottita sia, contemporaneamente, una fin troppo consapevole richiesta di attacco e

sconfitta dell'altro a livello di una coniugalità ferita e delusa, che chiede giustizia. Proprio per questo motivo il Consulente di parte corre il rischio di essere parte attiva in quello che Cigoli e Pappalardo (1997) chiamano *transfert di superficie*, finendo per amplificare i meccanismi di divisione all'interno della coppia genitoriale e tentando di convincere il Giudice delle ragioni esclusive del proprio assistito.

Quanto più trovano spazio, in sede peritale, i temi relativi alla storia personale, di coppia e familiare degli ex coniugi, tanto meno sarà il Consulente di parte a doverli trattare nel rapporto duale, funzionando per il suo cliente da agente propulsore di comprensione e accettazione dei propri dolori e delle ragioni dell'altro. A questo proposito, mi sento di sostenere che la maggiore difficoltà, soprattutto se egli è un esperto in terapia, sta nel riuscire a mediare tra il bisogno del cliente di sciogliere fino in fondo i propri nodi problematici nel rapporto inter e intrapersonale e la funzione di counseling non terapeutico che attiene al contesto peritale. Difatti, non appena viene a crearsi, nel rapporto a due, quel clima di fiducia che ci permette di ben lavorare per modulare tra gli interessi della parte e gli interessi dei minori, spesso si crea nell'individuo anche il bisogno di approfondire certe tematiche e di ricercare l'origine di alcuni vissuti.

Chiaro è che il Consulente di parte non può dare inizio ad un processo terapeutico con il proprio cliente, almeno fintantoché è in corso il processo di valutazione peritale. Altrettanto chiaro è che il Consulente di parte non può nemmeno delegare ad altri il trattamento del proprio cliente, nella misura in cui non è proficuo l'inserimento di un'ulteriore figura professionale in un momento così difficile e delicato: il Consulente di parte dovrà allora riuscire a trovare il giusto ed equilibrato modo per fornire all'individuo l'aiuto che chiede, senza addentrarsi troppo in pezzi di storia emotiva che lo conducano distante dalla rottura coniugale e dalla genitorialità e senza farsi invischiare nella più superficiale richiesta di compattarsi contro l'altra parte.

Il criterio di base, che deve guidare la relazione con il cliente, è e rimane quello dell'*accesso*, vale a dire "la disponibilità accertata nel presente delle relazioni di assicurare al figlio l'accesso all'altro genitore e, con lui, alla sua stirpe-storia" (Cigoli e Pappalardo, 1997, 9). Qualora il proprio cliente riesca ad uscire da una posizione di contrapposizione e ad abbracciare quella di collaborazione, tenendo presente che la genitorialità condivisa non può morire con la morte dell'unione maritale, il Consulente di parte saprà di aver svolto un buon lavoro e di aver rispettato gli obiettivi originariamente assunti.

Quarto interlocutore per il Consulente di parte è il Consulente di controparte. Anche qui si tratta di "fortuna": alle volte si ha l'occasione di lavorare con professionisti attenti alle tematiche familiari e distanti dalla datata e inconcludente ottica diagnostica; altre volte, invece, ci si "imbatte" in una controparte che assume posizione rigide e che si attiene "fedelmente" alla logica antagonista e di attacco e sconfitta dell'altro. In questo caso, fin dalle prime battute ci si potrà rendere conto delle difficoltà che si incontreranno nel proseguimento della C.T.U., nonché della buona dose di pazienza e di "arte del negoziato" che si dovrà mettere in campo al fine di ricercare la collaborazione e di prevenire, quale professionista con un retroterra e una formazione sistemico-relazionale, un'amplificazione rischiosa del conflitto, estendendolo all'intero sistema peritale.

I Consulenti di parte come co-mediatori

Per essere un buon Consulente di parte è necessario porsi in una posizione "forte", che sia fatta di obiettivi programmati e di strategie adatte per il loro raggiungimento, non di alleanze e coalizioni che, sebbene appaiano "vincenti", risultano controproducenti, in quanto costruiscono sottosistemi antagonisti. Il rischio, soprattutto per un professionista alle prime esperienze, insito nell'abbracciare questa seconda modalità di lavoro, che si rifà ad una logica di contrapposizione, potrebbe essere quello di percepirsi "vittima" delle "predazioni" altrui, oppure di trasformarsi in un "cacciatore" in cerca di "trofei". In entrambi i casi la logica, distruttiva, rimarrebbe quella dell'attacco e della difesa e l'obiettivo resterebbe quello della vittoria sull'altro, in un "gioco a somma zero" in cui tutto ciò che vince una parte lo deve perdere l'altra e viceversa (Gulotta, 1997).

Così facendo, i veri sconfitti risulterebbero essere i minori che, a causa di incapacità e idiosincrasie altrui, vedrebbero allontanarsi l'opportunità di continuare (alle volte cominciare) a godere della co-presenza di entrambi i genitori nel corso del loro sviluppo, nonostante la separazione coniugale.

La ricerca di una collaborazione con il Consulente di controparte, nonché con gli altri professionisti coinvolti nella Consulenza, è una scelta proficua, in quanto agevola lo sviluppo di quella condivisione di obiettivi e di letture che generalmente si trasforma in un lavoro ben fatto, che conduce cioè al raggiungimento di un rinforzo della co-genitorialità.

La collaborazione con "l'altra parte" può realizzarsi secondo varie modalità, soprattutto a seconda delle caratteristiche di legame e di conflitto della coppia genitoriale e della domanda che la stessa pone alla Giustizia.

Vorrei, a questo punto, passare dalla teoria alla pratica e raccontarvi alcuni dei casi che mi è capitato di seguire.

Nel primo di questi, la cooperazione con il Consulente di controparte ha fatto in modo che si potessero organizzare degli incontri congiunti, prima dell'inizio della Consulenza Tecnica d'Ufficio, con l'obiettivo di raggiungere degli accordi relativamente alla gestione del minore. Si trattava di una coppia separata consensualmente già da alcuni anni, con un figlio ormai adolescente che, in occasione dell'inizio della convivenza della madre con il suo nuovo compagno, aveva fatto esplicita richiesta al padre di trasferirsi presso l'abitazione che lui condivideva con la propria compagna e con il figlio di lei. Ciò ha portato a galla un conflitto tra i due genitori per anni taciuto, fatto di accuse e recriminazioni reciproche, che si è concretizzato nella richiesta, da parte del padre – genitore non affidatario – di una revisione delle disposizioni di affidamento, nel senso di una richiesta di affido del figlio a sé.

Fino a quel momento non vi erano state particolari occasioni di liti e di aperto disaccordo, in quanto il padre aveva continuato a funzionare quale genitore "secondario", lasciando all'ex coniuge, anche dopo la separazione, una maggiore responsabilità decisionale rispetto al figlio. Al presentarsi di un altro uomo ufficiale al fianco della madre, come spesso accade è stato il minore adolescente, attraverso la sua richiesta di cambio di residenza, ad "esigere" una maggiore presenza paterna, dando plausibilmente voce e risalto a quel dolore che il padre continuava a negare e a negarsi, legato alla rottura totale dei rapporti con l'ex moglie. Dopo la separazione non si era infatti verificata alcuna ristrutturazione delle relazioni familiari: il padre, coniuge ferito, si era allontanato da casa e da una genitorialità vissuta quotidianamente e la madre, orgogliosa e "vincente" aveva continuato a funzionare quale genitore vissuto dall'ex coniuge come "unico".

L'arrivo di un terzo uomo, quale "terzo" rispetto alla coppia madre-figlio e diverso dal padre, aveva spezzato la stasi, contemporaneamente provocando la necessità di un'accettazione (fisiologica e salutare) nel figlio di un rapporto diverso e più maturo con la madre e l'emergere di sentimenti di dolore e di rivendicazione nel padre. Quest'ultimo era comprensibilmente preda di grossi timori: non solo rischiava di essere surclassato nel suo ruolo di padre dal nuovo arrivato, certamente più presente al fianco della madre di quanto non fosse lui, ma gli era anche "piovuta dal cielo" la conferma della definitiva fine del legame coniugale.

Non che in tutti questi anni egli avesse consapevolmente atteso un ritorno di fiamma tra sé e l'ex moglie, tanto più che era riuscito a costruirsi una seconda e soddisfacente relazione di coppia. Ma il vincolo con l'ex coniuge veniva più plausibilmente rappresentato dalla continua attesa di un cambiamento in lei, esattamente da ciò che Cigoli definisce come *legame disperante*: "*si continua a sperare e questo è disperante (...)* La testa è rivolta indietro, si rimira costantemente lo stesso paesaggio che mai è stantio, mai viene a noia. Piuttosto ci si ostina a volerlo diverso ed a volerlo modificare: se lui avesse voluto...; se lei solamente avesse fatto sì che..." (Cigoli, Galimberti e Mombelli, 1988, 149).

La richiesta che questo padre faceva dunque alla Giustizia sembrava essere quella di poter, legittimamente, trovare finalmente la giusta collocazione, sia nei confronti del figlio, nella vita del quale aveva sempre desiderato essere più attivamente presente, sia nei confronti dell'ex moglie, dalla quale doveva riuscire a divorziare emotivamente.

Gli incontri iniziali - di un numero adeguato alla costruzione di una relazione di counseling non terapeutico - con la sottoscritta, sua Consulente di parte, hanno proprio rappresentato lo spazio perché quest'uomo potesse far emergere tutto il dolore e la disperazione che avevano caratterizzato il suo vissuto emotivo degli anni successivi alla separazione. Mara Selvini Palazzoli disse: nessuno può riconoscere i propri errori se prima non è stato riconosciuto nei propri dolori. Così è stato: l'aver permesso al mio assistito di parlarmi, oltre che dei fatti, anche dei suoi sentimenti interiori, quali rabbia, risentimento, confusione e sensazione di inadeguatezza, ha contribuito alla creazione di un clima di fiducia e di accettazione nei miei confronti. L'avergli

restituito una lettura allargata e relazionale dei suoi vissuti e della sua storia coniugale, ha fatto sì che lui riuscisse a mettere da parte (non ad elaborare, ma a conoscere, comprendere e, poi e per il momento, mettere da parte) i sentimenti di astio e rancore nei confronti dell'ex moglie e accogliesse la preoccupazione nei confronti del figlio, accettando la possibilità di ricercare una collaborazione con la madre di questi.

Per "fortuna" condividevo con la collega di controparte lo stesso retroterra culturale e formativo e, di conseguenza, la stessa attenzione alle dinamiche familiari. Anche lei, da parte sua, aveva accolto i dolori della signora e riletto in chiave relazionale le sue richieste. Confrontandoci, abbiamo dunque pensato che sarebbe stato possibile e proficuo proporre alla coppia genitoriale una serie di incontri congiunti, mirati alla stesura di un accordo sulla necessaria modificazione degli accessi del figlio al padre da presentare al Giudice. In tal modo avremmo ridotto notevolmente i tempi e i costi, non solo economici, di una Consulenza Tecnica che avrebbe potuto rivelarsi difficoltosa ed impegnativa non solo per i due genitori, ma anche per il figlio. Nello stesso tempo entrambi i genitori, ma soprattutto il padre, avrebbero avuto e dato conferma delle loro risorse, ritirando la delega alla Giustizia di una decisione che avrebbe potuto e dovuto essere loro.

Proponemmo dunque ai legali il nostro progetto di lavoro, descrivendone vantaggi ed obiettivi e, dopo aver avuto la loro approvazione, estendemmo anche alla coppia di genitori l'offerta. Accettarono e nell'arco di cinque incontri, nel corso dei quali utilizzammo tecniche di mediazione quali la stesura del menu e la presa in esame dei singoli punti con utilizzo di tecniche di negoziazione ove necessario –senza fare mai ricorso all'utilizzo del brainstorming - furono in grado di raggiungere un accordo articolato e completo, che venne presentato dapprima agli avvocati per l'avallo e poi al Giudice.

In un'altra occasione, la collaborazione tra Consulenti di parte si è sviluppata in un lavoro sincrono e affiatato parallelo allo svolgersi della Consulenza Tecnica. Sia io che la collega, in questo caso non di formazione sistemico-relazionale, ma che conosceva il linguaggio sistemico, ci siamo impegnate in un lavoro di sostegno al CTU e alla co-genitorialità della coppia separata, fatto di incontri "tematici" all'interno dei quali ognuna di noi, individualmente con il proprio cliente, andava a rileggere ed elaborare gli accadimenti, emotivi e non, che stavano caratterizzando gli incontri peritali. In questo modo, ognuna aiutava il suo assistito a comprendere le ragioni dell'altro e le motivazioni delle proprie posizioni.

Si trattava di una coppia separata da anni, con un figlio di dieci anni affidato alla madre. Gli scambi tra madre e padre erano stati buoni e pacifici fino al momento della nuova paternità di lui, alla quale la madre aveva risposto limitando di molto gli accessi del figlio al padre e chiedendo, per la prima volta dalla separazione, il rigido rispetto delle disposizioni allora sentenziate dal Giudice. Il padre, di rimando, aveva richiesto una modifica delle condizioni di separazione, richiedendo l'affido del figlio a sé.

Il Consulente Tecnico, in assenza di una lettura sistemica degli eventi familiari, andava ad indirizzare la sua Consulenza verso una risoluzione del conflitto in atto, cercando da un lato di far comprendere alla madre l'insensatezza dei suoi agiti e il bisogno di dare sfogo, all'interno di un intervento psicoterapico, ai suoi limitanti dolori e, dall'altro, tentando di tener calmo il padre che, forte della sua personalità e della sua capacità oratoria, si dimostrava più capace di far sentire le proprie ragioni e di rispecchiare gli ideali del genitore più adatto alla crescita del figlio.

Si trattava dunque di dare spazio, voce e significato all'interno della Consulenza di parte a quei temi che il CTU lasciava purtroppo intatti: la comprensibile paura della madre di essere scalzata via, nella mente del minore, dalla nuova famiglia del padre, più ricca, vivace e numerosa della loro coppia "verticale"; il senso di colpa paterno legato all'aver procreato un secondo figlio, che gli avrebbe impedito di continuare ad essere presente nella vita del primo figlio almeno quantitativamente quanto prima. Non solo: la madre andava aiutata a comprendere i motivi della sua incapacità ad accettare l'imminente nuovo matrimonio dell'ex marito, al quale ancora non concedeva il divorzio; il padre andava aiutato a ricercare altri mezzi, che non passassero attraverso il conflitto sulla gestione del figlio, per convincere lei a restituirgli la "libertà".

Il rapporto di fiducia che i due genitori avevano costruito con noi due Consulenti ci ha permesso di utilizzare al meglio la nostra funzione di mediazione, ponendoci noi stesse come agenti propulsori di un incontro di obiettivi. Il nostro lavoro è definibile come una sorta di "co-mediazione a distanza", all'interno della quale ognuna ha seguito con il proprio assistito il proprio "menu interno", fatto di tematiche - tra noi concordate - di centrale importanza per il superamento

del conflitto, discusse ed elaborate incontro dopo incontro. Ciò ha agevolato di molto il compito del CTU e il raggiungimento degli obiettivi della C.T.U.: nell'ultimo incontro peritale sono stati infatti gli stessi genitori, sotto la nostra guida e sostegno, ad accordarsi rispetto agli accessi di ognuno al figlio e a "dettare" al CTU le disposizioni da riportare nella sua Relazione al Giudice.

Un tema, purtroppo, è rimasto fino alla fine scoperto: quello del divorzio. Il motivo? Il CTU, e questo vi può aiutare a comprendere l'incompletezza delle Consulenze Tecniche orientate quasi esclusivamente ad una diagnosi personologica degli agenti il conflitto, aveva posto il veto sul trattare nella Consulenza tale tematica, in quanto non citata nel quesito fornito dal Giudice. Purtroppo, la collega Consulente di parte della madre ha abbracciato quasi in toto l'idea del CTU e non ha sufficientemente trattato con la signora la sua difficoltà a divorziare emotivamente dall'ex coniuge. Per tale motivo, all'interno delle mie Controdeduzioni alla Relazione del CTU ho preferito ben sottolineare la necessità che tale tema venisse preso in considerazione, pena il riaccendersi in futuro della conflittualità all'interno della coppia genitoriale, spostata come spesso accade su pretesti di minore significatività.

Questo esempio mi pare efficace per porre in rilievo la necessità che nei lavori peritali vi sia una compenetrazione tra funzione di controllo e funzione di sostegno, in quanto laddove manca il sostegno, o vi è un sostegno solo parziale, il controllo prende il campo e la co-genitorialità finisce per venire sì garantita, ma esclusivamente in relazione alle questioni di gestione, finendo per rimanere sempre viva la minaccia di un'ulteriore possibile discordia.

Vorrei ora parlarvi di un ulteriore caso, caratterizzato da una sorta di "co-mediazione" tra Consulenti di parte a C.T.U. conclusa.

La coppia genitoriale, separata da qualche anno, ha due figli, un minore preadolescente e un maggiorenne con un deficit intellettivo. La discordia è centrata sulla casa coniugale e, di conseguenza, sul "possesso" dei figli. Il padre è infatti restio a vendere, pur non abitandola più, una casa a cui si sente molto legato, in quanto ne è stato il progettista e, in parte, il costruttore. La madre dichiara di non riuscire più ad occuparsene adeguatamente, a causa delle dimensioni e delle spese di manutenzione che continuamente, a suo avviso, richiede. Lei desidererebbe trasferirsi con i figli a lei affidati in un appartamento più piccolo e centrale, lui continua invece ad "obbligarla" a vivere nella casa di sempre.

Dopo qualche mese di lite aperta e di discussioni inconcludenti sulla vendita della casa, la madre comincia ad accusare il padre di menefreghismo e intraprende un più o meno inconsapevole lavoro di "programmazione" dei figli contro il padre (Buzzi, 1997), diretto a demolire in loro l'immagine paterna e a distruggere in tal modo, giorno dopo giorno, la relazione tra l'ex coniuge e i figli. A dire del padre, ella si impegnava in un lavoro certosino e quotidiano, fatto di ripetuti attacchi diretti ed indiretti al suo operato, di manipolazioni delle circostanze a proprio favore e a svantaggio dell'altro, di drammatizzazioni dei comportamenti dell'ex coniuge che divenivano "tragedie della moralità", di sottolineature relative all'essere lei l'unico genitore affidabile, di riletture della realtà e del passato tali da creare dubbi nei figli sul loro rapporto con il padre. Quest'ultimo, dopo aver ricercato un ennesimo ed impossibile dialogo chiarificatore con l'ex moglie e con i figli, si rivolge ad un avvocato e fa richiesta di modifica delle condizioni di separazione, richiedendo l'affido del figlio minore a sé.

Nel corso di pochi, pochissimi incontri il CTU ricostruisce sommariamente la storia di questa coppia, dal momento del loro incontro al momento della fine del rapporto coniugale e raccoglie anche informazioni sulle motivazioni della discordia. Non è però in grado di rileggere le dinamiche relazionali familiari e le vicende di coppia, fissando altresì la sua attenzione sui sensi di colpa individuali derivanti dall'aver concepito un figlio portatore di handicap, sulle motivazioni coscienti del recente tentativo di suicidio della madre e sugli effetti negativi avuti sui figli dal presunto ripetuto tradimento del padre nei confronti della madre. A seguito le sue indicazioni al Giudice: l'affido del minore rimarrà alla madre che "anche per la presenza in lei di valori etico-religiosi e per il tipo di educazione ricevuta, ha espresso il proposito di dedicarsi integralmente all'allevamento e all'educazione dei figli, posponendo a tempi futuri la possibilità di ricostituire un nucleo familiare che per adesso è del tutto inesistente". A parere del CTU "l'errore" compiuto dal padre sarebbe stato quello di "aver comunicato ai figli il fatto di aver allacciato un rapporto con una nuova compagna di vita".

Credo che non sia necessario aggiungere altro rispetto all'inconcludenza di tale Consulenza. Credo anche che possa essere altrettanto chiaro il rischio che i due figli avrebbero continuato a correre se non si fosse cercato e trovato il modo per provocare un cambiamento.

Nel corso della Consulenza Tecnica era chiaramente emerso il bisogno della madre di rivalersi sul padre, a causa del tradimento subito e dell'umiliazione personale a cui era stata sottoposta con l'uscita di casa di lui. Era stato facile cogliere quanto l'unica certezza rimastale dopo la rottura coniugale fosse quella di sapere che era una buona mamma e quanto la paura più grande fosse quella di essere abbandonata anche dai figli. Tanto più che l'ex marito aveva da poco comunicato a tutti la presenza al suo fianco di un'altra donna, che viveva con lui e che cominciava ad entrare in relazione anche con i ragazzi.

Ella rientrava in toto nella descrizione che la Buzzi (1997) fa dei "genitori programmanti": "in tutta questa tempesta emotiva sovente i genitori programmanti finiscono col perdere di vista i sentimenti personali dei figli e col proiettare su di essi i propri sentimenti per assicurarsene il sostegno: se vai a stare con tuo padre, come farò a sopravvivere? Non avrò più l'assegno di mantenimento e per non morire di fame dovrò trasferirmi e quindi non ci vedremo più". (pag. 184)

I figli rientravano nella descrizione dei "ragazzi alienati": avevano sviluppato sentimenti di ostilità, erano irrispettosi, ostili, ricattatori, manipolatori, attaccabrighe, confusi e ambivalenti.

Il padre, quale "genitore bersaglio" era rimasto inizialmente disarmato dal rifiuto dei figli, ma era poi passato alla rabbia, alla protesta, alla confusione e alla depressione. Inizialmente aveva anche desistito dal vedere i ragazzi, non tanto per separarsi da loro, ma per prendere una distanza dai continui attacchi dell'ex moglie, che puntualmente si trasformavano in confuse e confuse richieste di assistenza e vicinanza. Egli era bloccato e non riusciva a capire come poter salvare il suo essere padre senza per questo tornare ad essere marito. Aveva bisogno, in definitiva, di comprendere come poter riuscire a rispondere ai "ricatti" dell'ex moglie senza passare sopra al suo rapporto con i figli.

Sia io, Consulente di parte del padre, che la collega, Consulente della madre, abbiamo cercato, ognuna con i propri mezzi e le proprie risorse, di dare spazio e rilevanza a tali tematiche nei nostri incontri individuali con il cliente. Entrambi i genitori erano infatti tornati a rivolgersi a noi dopo la lettura della Relazione del CTU, in quanto percepivano di essere rimasti al punto di partenza. Il padre, inoltre, era ancora più in difficoltà, essendo stato segnalato quale genitore inaffidabile.

Più volte io e la collega ci siamo cercate, scambiandoci opinioni e informazioni incrociate sulla coppia genitoriale. Ognuna era impegnata a mantenere il conflitto a livelli il più possibile minimi, ognuna lavorava per far comprendere all'uno le ragioni e le difficoltà dell'altro.

Esito di tale concordato programma è stato un incontro, proposto dal padre, accettato dalla madre e avvenuto nell'ex casa coniugale, nel corso del quale i due ex coniugi si sono accordati relativamente alla vendita della casa, alla suddivisione del ricavato e, conseguentemente, agli accessi dei figli al padre. Ancora una volta la funzione di mediazione aveva dato i suoi frutti: attraverso un lavoro importante di sostegno alle persone, di programmazione degli obiettivi e di individuazione di strategie atte al loro raggiungimento si era reso possibile un cambiamento culturale, questa volta "dal basso", a livello della genitorialità, anziché "dall'alto", a livello della professionalità.

L'ultimo caso che vorrei raccontarvi è stato caratterizzato da una spiacevole impossibilità di stabilire una collaborazione con il Consulente di controparte, a causa del suo invischiamento nella logica di contrapposizione che apparteneva al legale a cui faceva riferimento.

Nonostante questo intervento, proprio a causa del mantenimento di una logica di contrapposizione, abbia lasciato inalterata l'incapacità alla cooperazione dei genitori e, dunque, non abbia dato esiti positivi per quanto attiene alla co-genitorialità, credo sia possibile considerarlo come la controprova e la conferma della necessità di una collaborazione tra le parti in causa, a partire dai professionisti che di queste si occupano.

La storia conflittuale di questa coppia assomiglia per molti aspetti a quella del primo caso che vi ho descritto. Si tratta infatti di due genitori separati da diversi anni, che hanno vissuto nella quasi totale assenza di comunicazione reciproca il periodo che va dalla separazione al riaccendersi del conflitto. Anche in questo caso è stato il figlio adolescente a portare a galla l'inelaborato: in occasione dell'incrementarsi della frequentazione della madre con il nuovo compagno e con i figli di questi, egli è uscito di casa, facendo esplicita richiesta di trasferirsi a casa

del padre e della sua compagna. Il padre non solo l'ha immediatamente accolto, ma ha anche esposto alla Giustizia una richiesta di modifica delle condizioni di affidamento, desiderando ottenere l'affido del figlio a sé.

Il minore portava a galla con il suo agito quella grossa quota di rabbia paterna nei confronti della madre che, non solo dalla separazione, ma anche nel corso dell'intera storia coniugale, egli non era mai riuscito ad esprimere. Nella coppia, infatti, la madre era sempre stata in posizione centrale, mentre il padre aveva sempre mantenuto una posizione ai margini, anche rispetto alla famiglia allargata. La coppia genitoriale per il minore era rappresentata dalla madre e dalla nonna materna, unite non solo dalla condivisione del lavoro, ma anche dalla medesima assenza di una figura maschile di rilievo al loro fianco, essendo il nonno materno deceduto diversi anni prima, in corrispondenza del matrimonio della coppia, ed essendo il padre percepito come un uomo di scarsa consistenza.

Il padre aveva da sempre vissuti di insoddisfazione e inadeguatezza, che si erano tradotti nel corso della sua vita in un quasi completo insuccesso in tutti gli ambiti di applicazione, intra ed extra familiari. In poche parole, egli era un uomo indebolito dalla vita, che sceglieva donne che, come la madre, lo guidassero e lo supportassero. La sua delusione relativamente al legame coniugale si legava proprio all'insufficiente sostegno percepito da parte della moglie, in momenti di particolare difficoltà e delicatezza. L'agito del figlio stava dunque permettendo a questo padre di dare voce, rilevanza ed evidenza a tutte quelle pretese e quelle insoddisfazioni che da sempre taceva.

Per la madre, l'uscita di casa del figlio rappresentava un ulteriore abbandono. Ella non aveva mai compreso fino in fondo i motivi di insoddisfazione dell'ex marito, dato che si percepiva come una moglie preoccupata ed attenta, anche se poco soddisfatta. Aveva da sempre dato un peso più significativo alla genitorialità che alla coniugalità, tanto da finire per escludere l'altro genitore dal rapporto di responsabilità con il figlio. Al padre lasciava una funzione di gioco, mentre lei si occupava di tutto il resto.

Questo per i primi 13 anni di vita del figlio, dopo di che, per mano dello stesso minore, la situazione si era ribaltata: ora era lei a ritrovarsi ad essere una madre mantenuta a distanza, con la limitatissima funzione di provvedere esclusivamente alle spese di mantenimento. Forse a causa dello sbigottimento di fronte all'agito del figlio, forse a motivo di una sorta di perdurante "orgoglio" adolescenziale, ella non era corsa subito a riprendersi il minore presso la casa paterna, lasciando invece passare del tempo, presumibilmente nell'intenzione di "far sbollire" la rabbia. Ciò costituiva la maggiore accusa rivolta dal figlio: non si era sufficientemente e prontamente interessata e preoccupata del significato della sua "fuga".

Comprensibilmente, ciò che la bloccava era anche il senso di colpa, legato all'aver intrapreso una relazione significativa con un altro uomo, che aveva rotto la relazione simbiotica (e involutiva) che la legava al figlio e che legava il figlio a lei. Più volte ella ha verbalizzato questo nei nostri incontri e ha manifestato l'intenzione di prendere una "pausa" nel rapporto di coppia, in attesa del tanto desiderato ricongiungimento con il figlio.

Tutte queste tematiche, e non solo, sono emerse e hanno avuto il giusto rilievo in una prima C.T.U. condotta da un collega esperto in Consulenza ad orientamento sistemico-relazionale. Nel corso di detta Consulenza ho lavorato sostenendo il compito del CTU e aiutando la signora a comprendere sia le proprie che le altrui motivazioni, relativamente al conflitto attuale e al fallimento coniugale. Un particolare spazio trovavano nei nostri incontri le sue preoccupazioni relative al rapporto interrotto con il figlio: ella continuava infatti a cercarlo, ma lui rifiutava qualsiasi comunicazione che non fosse brevissima ed evitava rigidamente qualsiasi incontro che non fosse stato esplicitamente "ordinato" dal CTU.

Grazie ad una prima collaborazione della Consulente di controparte, con la quale continuavo a mantenere i contatti per uno scambio di informazioni e di letture di fatti ed avvenimenti, è stato possibile organizzare qualche raro incontro madre-figlio anche dopo questa prima C.T.U.

La cosa più difficile si profilava essere quella di riuscire a far comprendere al padre che, anche se non in modo totalmente consapevole, egli mandava dei messaggi al figlio contraddittori ed ambivalenti, in quanto da un lato lo spingevano e lo obbligavano a mantenere un rapporto con la madre, ma dall'altro gli facevano comprendere quanto questo dovesse rappresentare più un peso e un dovere che un piacere. In definitiva, il minore incontrava la madre, ma per attaccarla e denigrarla, spesso additandola come unica colpevole della fine del matrimonio, dando voce al rancore paterno.

La situazione era senza dubbio molto complessa, anche perché alle spalle del padre vi erano una compagna e una famiglia d'origine affatto in grado di aiutarlo e sostenerlo: la prima perché gelosa dell'importanza che la significatività del conflitto continuava a dare al legame del compagno con l'ex coniuge, i secondi perché arrabbiati dell'esclusione che da sempre avevano vissuto nei confronti del nipote, a causa dell'onnipresenza del mondo materno al suo fianco.

A conclusione della prima C.T.U. emerse anche quanto la Consulente di controparte non fosse in grado di sostenere appieno il suo assistito, nel senso di fargli comprendere e accettare l'importanza di una collaborazione con la madre del proprio figlio che lasciasse cadere la rabbia e il desiderio di rivendicazione verso l'ex moglie. La collega, infatti, si trovava presa tra due fuochi: da un lato la collaborazione con me e l'aver colto la necessità di un intervento che lavorasse per una ristrutturazione dei legami familiari, dall'altro la pressione del legale che le chiedeva di non mollare in termini di richiesta di affidamento. Ella, e questa ritengo sia una questione di etica professionale, scelse di abbracciare e sostenere le direttive della propria parte, lasciandosi invischiare nella logica della contrapposizione; ciò provocò la richiesta di un'ulteriore Consulenza Tecnica.

Il nuovo CTU tenne, almeno a parole, in considerazione le conclusioni a cui era giunto il precedente CTU, scegliendo di lavorare sulla risoluzione del conflitto, invece che sulla comprensione ed elaborazione delle dinamiche che l'avevano determinato.

Con la madre io proseguivo nel lavoro già iniziato, sostenendo con degli approfondimenti tematici il suo desiderio di modificare il proprio comportamento di esclusione del padre e di denigrazione del suo ruolo genitoriale. Negli incontri peritali cercavo anche di porre in luce quelle questioni a mio avviso di significativa rilevanza, che il CTU puntualmente non considerava, quali ad esempio l'atteggiamento di inconsapevole "programmazione" del figlio contro la madre che il padre finiva spesso per assumere e il bisogno che fosse proprio lui il primo e principale agente sostenitore di una riconciliazione madre-figlio.

Purtroppo, la mancanza di collaborazione della collega Consulente di parte, nel senso di un suo limitato lavoro di sostegno e di elaborazione con il padre relativamente ai dolori e ai vissuti ambivalenti, ha impedito il superamento di quella logica di lotta e contrapposizione che contraddistingueva l'intero sottosistema di controparte.

Il risultato, invece che essere un incontro di obiettivi, fu un compromesso: nessun vincitore, ma entrambi i genitori perdenti, in quanto incapaci di accettare e scegliere la co-genitorialità. Le decisioni relative all'accesso del figlio alla madre vennero prese dal CTU, i due genitori vennero inviati da un mediatore (nella speranza che fosse in grado di assumersi la responsabilità di lavorare con la coppia genitoriale e nella consapevolezza, almeno da parte mia, che il tipo di legame che ancora univa i due genitori rendeva la coppia non adatta ad una mediazione nel senso stretto del termine) e il minore venne indirizzato ad un esperto per rielaborare i vissuti legati alla separazione dei suoi genitori e per limitare i danni che il conflitto genitoriale aveva già provocato sulla sua crescita.

CONCLUSIONI

Il rapporto esistente tra dimensione terapeutica e dimensione negoziale nel lavoro di un professionista che si occupa di separazione e divorzio è assai delicato.

Le famiglie che nella fase critica della separazione si rivolgono ad un esperto - sia esso un Giudice, un legale, un mediatore, un Consulente o un terapeuta - ricercano il superamento del passaggio, il più delle volte conflittuale, ma sempre doloroso, che segna la fine del rapporto coniugale, sentendo il bisogno di dare risoluzione a delle dinamiche per le quali percepiscono di non avere in sé sufficienti risorse.

Ma può esserci vera risoluzione senza una precedente vera comprensione? Questo è il quesito che spesso mi accompagna nel mio lavoro come Consulente Tecnico di Parte: quanto del mio ruolo è agevolare un accordo con l'altro e quanto è rendere più comprensibili gli atteggiamenti e le motivazioni di ognuno?

Penso che non vi possano essere accordi duraturi che non si basino su una sincera comprensione ed accettazione della posizione dell'altro, per quanto diversa e sciocca possa apparire. Per tale motivo trovo utile impostare il lavoro all'interno di una logica "di accompagnamento" del cliente lungo il difficile ed impervio cammino della separazione, che va da

una coniugalità ferita, delusa, abbandonata, arrabbiata e rancorosa, ad una genitorialità consapevole, condivisa ed adeguata.

Concepisco gli incontri con il cliente come se fossero degli incontri di "pre-mediazione", all'interno dei quali ritornare al passato quel tanto che basta per comprendere incastro e delusione coniugale e per andare a sciogliere nodi dolorosi e bloccanti il processo di Consulenza. Sono incontri pensati come spazi di relazione duale, limitati nel tempo e nel numero, che agevolano, in modo contestuale, un'iniziale elaborazione dei significati affettivi riferiti agli oggetti del contendere e dei significati simbolici attribuiti alla vicenda conflittuale.

All'interno di questi spazi trova particolare attenzione il tema relativo al divorzio emotivo dal coniuge, senza il quale non si otterrebbe il disinvestimento sui figli come persone che possono, e spesso devono, coprire il vuoto lasciato da chi se ne è andato. Altrettanto peso ha l'aiuto rivolto a chi ha scelto di separarsi, che deve comprendere le difficoltà e le ragioni dell'altro e deve imparare a rileggere la sua opposizione come segnale di un perdurante desiderio di legame impossibile.

In questo modo si rende possibile, anche per le coppie di ex coniugi che vivono più duramente la loro separazione, non far morire la genitorialità assieme alla coniugalità e ciò rappresenta il passaporto per la crescita psicofisica adeguata dei minori.

Una parte importante attiene al rapporto con il Consulente di controparte. Ho portato degli esempi che dimostrano quanto proficua possa essere la collaborazione con questa figura professionale e ho definito questo tipo di cooperazione con il termine di "co-mediazione". È possibile ed auspicabile, infatti, che i Consulenti di parte, ognuno con il proprio cliente e/o all'interno di incontri congiunti, lavorino, ciascuno con le proprie risorse e i propri mezzi, perseguendo il medesimo obiettivo di riportare i genitori sulla strada della co-genitorialità, persa di vista a causa della discordia.

Il fine ultimo è sempre quello di tutelare i minori attraverso una tutela dell'esercizio genitoriale e lo spirito guida è che la co-presenza dei genitori nella vita dei figli possa essere aiutata dalla "co-mediazione" dei Consulenti all'interno di quel processo di sostegno e controllo alla genitorialità che dovrebbe essere la Consulenza Tecnica d'Ufficio.

Vorrei concludere con una bell'immagine di Busso (1998), che a mio avviso ben sintetizza la funzione dei Consulenti di parte come "co-mediatori" del conflitto genitoriale: "come l'insonne che si ostina inutilmente a cercare il sonno deve cessare di produrre iniziative che lo mantengono sveglio, così chi è bloccato in un conflitto deve apprendere un modo per interrompere l'inutile ricerca della soluzione e porsi in ascolto degli impliciti stimoli evolutivi che la contraddizione porta con sé attraverso l'indicazione di nuove opportunità operative. Occorre imparare a muoversi come un ricercatore che utilizza il fallimento del suo esperimento come una ricca fonte di informazioni". (pag. 20)

BIBLIOGRAFIA

A.I.M.S., *Statuto, Regolamento e Codice Deontologico*

BUSSO, P. (1998) "La sfida ecologica del conflitto". In: *Maieutica*, 9-10-11, 16-22

BUZZI, I. (1997) "La sindrome di alienazione genitoriale". In: CIGOLI, V., GULOTTA, G., SANTI, G. *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè Editore, Milano, 1997

CIGOLI, V., GALIMBERTI, C., MOMBELLI, M. (1988) *Il legame disperante*, Raffaello Cortina Editore, Milano, 1988

CIGOLI, V., PAPPALARDO, L. (1997) "Divorzio coniugale e scambio generazionale: l'approccio sistemico-relazionale alla Consulenza Tecnica d'Ufficio". In: *Terapia familiare*, 53, 5-20.

de BERNART, R. (1998) "CO.ME.TE". In: *Maieutica*, 9-10-11, 23-33.

EMERY R. (1994) *Il divorzio. Rinegoziare le relazioni familiari*, FrancoAngeli, Milano, 1998

GULOTTA, G. (1997) "Separazione, divorzio e destino dei figli: presente e futuro". In: CIGOLI, V., GULOTTA, G., SANTI, G. *Separazione, divorzio e affidamento dei figli*, Giuffrè Editore, Milano, 1997

MATTUCCI, A., PAPPALARDO, L. (2001) "Tecniche di mediazione in ambito peritale", in: *Maieutica*, 15-16, 21-38

MAZZEI, D. (1995) "Interazione tra funzioni di aiuto e funzioni di controllo nella giustizia minorile". In: DE LEO, G., QUADRIO, A. *Manuale di psicologia giuridica*, LED, Milano, 1995